



COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Corpo Polizia Locale

Fonte Nuova 13.03.2025

ORDINANZA N. 34

OGGETTO: MODIFICA PROVVISORIA ALLA VIABILITÀ IN VIA NOMENTANA PER SVOLGIMENTO PROCESSIONE IN ONORE DEL PATRONO – SAN GIUSEPPE

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta prot. n. 9839 del 06.03.2025, inoltrata dalla Parrocchia Gesu' Maestro, nella persona del Legale Rappresentante il Parroco don Pedro Amadeo Barzan, nella quale si chiede la disciplina del traffico su Via Nomentana, per lo svolgimento dei festeggiamenti patronali di San Giuseppe il giorno 16.03.2025;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.lgs 285/92 ed il D.P.R. 495/92;

Visto il D.lgs n. 267/00;

Visto lo Statuto del Comune di Fonte Nuova;

Visto il Regolamento Comunale per “*La Concessione del Patrocinio Comunale*” (D.C.C. n. 27 del 2016);

Visto il Regolamento Comunale per “*La Disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*” (D.C.C. n 83 del 2020);

Ritenuto doveroso provvedere;

ORDINA

Dalle ore 11:30 alle ore 13:00 di DOMENICA 16.03.2025

1. La sospensione temporanea della circolazione per il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione su Via Nomentana nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con Via IV Novembre e l'intersezione con Via Monte Circeo;

DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE:

2. è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito della processione.
3. è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che si intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito del corteo di arrestarsi prima di impegnarla durante il passaggio dello stesso;
4. la circolazione stradale sarà disciplinata secondo le indicazioni della Polizia Locale e del personale dell'organizzazione secondo le modalità che gli addetti alla viabilità riterranno opportuno impartire a tutela della sicurezza della circolazione stradale e per la razionale gestione della mobilità urbana.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti al corteo, I DIVIETI E GLI OBBLIGHI SOPRAINDICATI NON SI APPLICANO AI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI POLIZIA, ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO, NONCHÉ A QUELLI SPECIFICATAMENTE AUTORIZZATI DAGLI ORGANI DI POLIZIA PREPOSTI ALLA VIGILANZA.

Il traffico veicolare sarà deviato come di seguito indicato:

- Per i veicoli provenienti da Mentana direzione Roma il traffico sarà deviato su Via Nomentana bis;
- Per i veicoli provenienti da Roma direzione Mentana il traffico sarà deviato su Via Nomentana bis, mentre i residenti, potranno essere deviati su Via Brennero;
- I mezzi di trasporto in servizio pubblico, aventi percorso istituzionale su Via Nomentana, in corrispondenza di Largo Nostra Signora di Fatima e in corrispondenza di Largo Geometra L. Ballotti, avranno l'obbligo di immettersi e percorrere la Nomentana Bis, ambo le direzioni, in deroga al divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante l'apposizione della dovuta segnaletica;
- che la presente ordinanza sia resa nota alle aziende di trasporto pubblico il cui percorso è interessato dal transito del corteo;
- che, in attuazione del presente atto, la segnaletica già presente sia momentaneamente sospesa vigendo quanto disposto dalla presente ordinanza;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune;

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale, ai Carabinieri e tutti gli Agenti della Forza Pubblica di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

SI AVVERTE ALTRESI'

Che la violazione delle norme di cui trattasi, fatte salve le più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285 e ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali.

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Dr. Francesco Spagnoletti